

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Librerie Feltrinelli S.r.l. con sede legale in Milano, via Tucidide, n.56, P.IVA 04628790968, rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Valentini, Michele Coen Pirani e Paola Sorrenti.

con l'assistenza di Manuela Sangiorgio per Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano Lodi Monza e Brianza

e

Filcams CGIL rappresentata da Federico Antonelli

Fisascat CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli

Uiltucs rappresentata da Paolo Andreani

Premesso che

- 1) Librerie Feltrinelli S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda "multilocalizzata" avendo, oltre agli uffici di sede siti a Milano, negozi ubicati in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- 2) In base al Decreto Interministeriale n. 40 del 24 marzo 2020 l'Azienda può richiedere il trattamento di cassa in deroga riconosciuto direttamente dal Ministero per conto delle Regioni interessate;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) come disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 l'azienda si è trovata inoltre nell'immediata ed inderogabile necessità di sospendere l'attività di vendita al dettaglio;
- 5) ai sensi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 l'azienda ha dovuto chiudere anche le sedi centrali non svolgendosi in queste attività essenziali.

Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato e o determinerà:

- ❖ chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto, a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti.
- ❖ probabile forte contrazione dell'attività lavorativa delle Sedi centrali a seguito della chiusura delle unità di vendita. Dunque, nel momento in cui le attività svolte in smart working saranno giunte ad un fisiologico esaurimento, vi sarà la necessità per la Società di ricorrere alla riduzione dell'orario di lavoro, anche per specifiche funzioni aziendali operanti negli uffici.

Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. 1012 lavoratori su un organico complessivo di 1028 per un periodo dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020, nelle unità produttive come da testo di avvio di procedura consultazione sindacale del 25 marzo 2020.

Feltrinelli

[Signature]

[Signature]

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD)
 - dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020 per la durata di 13 settimane anche non continuative per n. 469 lavoratori occupati presso i negozi siti nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
 - dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020 per la durata di 9 settimane anche non continuative per n. 543 lavoratori, occupati presso negozi siti nelle altre Regioni;
- d) in funzione dell'organizzazione aziendale, si prevede la riduzione dell'orario di lavoro come di seguito indicato:
 - sospensione a zero ore fino al 3 aprile 2020 come da DPCM del 22 marzo 2020 o fino ad altra data imposta da ulteriore futuro Decreto o Ordinanza;
 - sospensione dell'attività lavorativa a rotazione e/o riduzione dell'orario di lavoro alla riapertura dei punti vendita in base alle esigenze tecnico organizzative della Società; in tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di profilo professionale e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
- e) Per gli uffici centrali di Sede le parti concordano il possibile ricorso alla riduzione dell'orario di lavoro, anche per specifiche funzioni aziendali, dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020, per 13 settimane anche non continuative tramite:
 - la sospensione a zero ore e/o
 - la sospensione dell'attività lavorativa a rotazione e/o riduzione dell'orario di lavoro, anche alla riapertura dei punti di vendita.
- f) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- g) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- h) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- j) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.


F.lli M. Celli


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Milano, 31 marzo 2020

Firme

Per l'Azienda 


 Paola Sonenti

per Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano Lodi Monza e Brianza, Manuela Sangiorgio

per la Filcams CGIL, Federico Antonelli



per la Fisascat CISL, Elena Maria Vanelli



per Uiltucs, Paolo Andreani

